

APPROFONDIMENTO 2

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS – AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE –

COSA SI PUO' DONARE

DENARO

BENI O SERVIZI IN NATURA

COME VERSARE

In caso di erogazioni di denaro il donante deve necessariamente utilizzare uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una traccia del pagamento eseguito:

- Bonifico bancario e postale
- Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile
- Carte di credito o carte di debito
- Carte prepagate
- Versamento con bollettino postale

COME SI OTTIENE IL RISPARMIO D'IMPOSTA

È necessario presentare il modello Unico e conservare la documentazione che prova la spesa: è importante farsi rilasciare dall'ente la ricevuta che attesta la donazione, ma è opportuno conservare anche copia della modalità di pagamento prescelta (copia dell'assegno, ricevuta della carta di credito o del bonifico)

QUALITA' DEL BENEFICIARIO

1. LE DONAZIONI ALLE ONLUS :

A. DENARO

B. DONAZIONE DI BENI

C. DONAZIONI DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI

D. IMMOBILI E CREDITI

1.A. LE DONAZIONI ALLE ONLUS DI DENARO

1. DISCIPLINA A: In base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore a 30.000,00 (NUOVO LIMITE INTRODOTTTO CON LA LEGGE DI STABILITA' 2015 N. 190/2014) o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato.

2. DISCIPLINA B: In base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal reddito le donazioni, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000€ annui. –

Trattandosi di una deduzione, l'effetto dell'agevolazione è sull'ammontare del reddito dichiarato, su cui si calcola l'IRES secondo l'aliquota fissa del 27,50% –

Attenzione: si può optare per la disciplina B solo se l'ente beneficiario, come appunto nel caso di Cooperativa Ragnatela, assicura la tenuta delle scritture contabili complete e analitiche rappresentative dei fatti di gestione, e la redazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

1.C. DONAZIONI ALLE ONLUS DI BENI

Art. 13 c. 3 D.LGS 460/97

DONATORI: titolari di redditi d'impresa

BENEFICIARI: Onlus

AMMONTARE AGEVOLATO: le donazioni di beni aventi un costo specifico di acquisto o produzione dei beni complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa (trattasi necessariamente di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Per importi non superiori ad 5.164,67 si evita anche di inviare preventiva comunicazione all'agenzia delle entrate competente)

AGEVOLAZIONE: la donazione di beni di propria produzione o scambio non è considerata un ricavo. I beni così erogati vengono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione iva e non sono considerati omaggi con conseguente detraibilità dell'iva assolta sugli acquisti.

Il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto dei beni ceduti gratuitamente alle Onlus non deve essere computato ai fini

della formazione del limite di deducibilità, per le erogazioni liberali a favore delle Onlus. Il beneficio della non rilevanza fiscale delle cessioni di beni non di lusso, viene a costituire, quindi, una agevolazione autonoma, che non esplica effetti sulle disposizioni relative al limite di deducibilità delle erogazioni liberali previste dal citato articolo 100, comma 2, lettera h), del Tuir.

MODALITA' DI EROGAZIONE: consegna fisica

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO RICEVENTE: l'ente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva in atto notorio per attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, che devono corrispondere a quanto riportato sul ddt dell'impresa che ha donato. L'ente non può immetterli nuovamente sul mercato

1.D. DONAZIONI ALLE ONLUS DI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI

Art. 13 c. 2 D.LGS 460/97

DONATORI: titolari di reddito d'impresa diretti all'attività di produzione/commercializzazione di prodotti alimentari o farmaceutici (le società o gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale)

BENEFICIARI: Onlus

AMMONTARE AGEVOLATO: nessun limite

AGEVOLAZIONE: la donazione di prodotti di propria produzione che vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS non è considerata ricavo. I beni così erogati vengono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione ai fini Iva e non omaggi con conseguente detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti

MODALITA' DI EROGAZIONE: consegna fisica

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO RICEVENTE: l'ente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva in atto notorio per attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, che devono corrispondere a quanto riportato sul ddt dell'impresa che ha donato.

L'ente non può immetterli nuovamente sul mercato

IMPORTANTE:

Anche per i beni, se più conveniente, si può adottare il limite del D.L. 35/2005, con l'accortezza che per determinare il valore dei beni donati bisogna rifarsi alle condizioni mediamente applicate dal mercato o da una perizia (nel caso di beni particolari o specifici). Questa soluzione solitamente è più conveniente in termini di beneficio fiscale per chi dona e di minori oneri documentali in merito alla natura e qualità dei beni donati.

1.E. DONAZIONI ALLE ONLUS DI IMMOBILI E CREDITI

Non sono previste agevolazioni fiscali particolari per il donante ai fini delle imposte dirette.

D.Lgs 346/90 IMPOSTA SUCCESSIONI DONAZIONI

Non sono soggette a imposta i trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province e comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché

quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L.23 dicembre 1998, n. 461.

La devoluzione dei premi non riscossi nei concorsi a premio Nei concorsi a premio, premi, non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del D.Lgs 04/12/97 n. 460.